

CAMERA DEI DEPUTATI N. 712

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUARANTA, CETRULLO, RUSSO VINCENZO MARIO, BRANDI

Presentata il 31 ottobre 1963

Modificazione della legge del registro
approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo alla vostra approvazione si prefigge lo scopo di moralizzare, nel campo dei trasferimenti dei beni, i rapporti tra cittadino e Stato, mettendo il primo nella necessità di dichiarare un valore il più vicino possibile a quello reale e il secondo in condizioni di procedere con cautela agli accertamenti di competenza.

Si è creduto opportuno di stabilire che le Intendenze di finanza possano esercitare il diritto di prelazione solo quando il valore dichiarato non superi i due terzi del valore reale; allo scopo di evitare allo Stato l'eser-

cizio di un diritto che potrebbe diventare troppo oneroso, nel caso che tutte le dichiarazioni infedeli potessero essere assoggettate al diritto di prelazione suddetto.

Si ritiene, peraltro, che il provvedimento, costringendo il cittadino alla dichiarazione, almeno, degli effettivi due terzi del valore, eviti tutte le contestazioni attualmente insorgenti, le quali, nella maggior parte dei casi, si risolvono — salvo rare eccezioni — con concordati, che recano alle casse dello Stato somme non maggiori di quelle che saranno apportate dalla entrata in vigore delle disposizioni della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti gli atti fatti nella Repubblica, in forma pubblica o privata, contenenti trasferimenti di proprietà, su beni mobili soggetti a registrazione o immobili, a titolo gratuito o oneroso, e tutti gli atti formati all'estero, aventi lo stesso oggetto e riferentisi a beni mobili soggetti a registrazione o immobili si-

tuati nel territorio dello Stato, debbono, a pena di nullità, riportare il valore, dichiarato dalle parti, del bene trasferito.

ART. 2.

Gli Uffici del Registro competenti accetteranno e liquideranno la tassa sulla base della dichiarazione.

Quando il valore dichiarato risulti inferiore ai due terzi di quello effettivo ne faranno immediata relazione alla Intendenza di finanza.

ART. 3.

Le Intendenze di finanza, in nome e per conto dello Stato, hanno diritto di prelazione sui beni oggetto dell'atto, di cui al secondo comma dell'articolo 2, e possono esercitarlo entro quattro mesi dalla data di presentazione per la registrazione.

ART. 4.

Le Intendenze di finanza, almeno un mese prima della scadenza del termine di cui all'articolo precedente, debbono notificare agli interessati la volontà di esercitare il diritto di prelazione, contemporaneamente al valore attribuito ai beni.

Gli interessati che, entro venti giorni dalla notifica, paghino la tassa dovuta sul valore notificato, estinguono il diritto di prelazione dello Stato.

ART. 5.

Gli interessati, a seguito della notifica di cui all'articolo 4, primo comma, possono, entro trenta giorni dalla notifica stessa, produrre opposizione.

L'opposizione si propone con ricorso al Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni, e, quando i beni trovansi in circoscrizioni di tribunali diversi, innanzi al tribunale in cui ha sede l'Intendenza di finanza.

ART. 6.

Il Presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza di trattazione della causa che si svolgerà secondo le norme del codice di procedura civile ed il termine in cui ricorso e decreto debbono essere notificati dalla parte istante.

La notifica di cui innanzi — in deroga alle norme relative alla rappresentanza ed alla difesa dello Stato in giudizio — deve essere fatta all'Intendente di finanza precedente.

ART. 7.

In mancanza del pagamento di cui al secondo comma dell'articolo 4 e dell'opposizione di cui all'articolo 5 lo Stato diventa proprietario dei beni.

Le Intendenze di finanza dovranno provvedere, entro sei mesi, al pagamento agli aventi diritto, di una somma uguale a quella del valore dichiarato nell'atto.

ART. 8.

Per quanto non previsto dalla presente legge restano valide le norme di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.